

LA NORMATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'-DSA E ULTERIORI BES

Avv. Salvatore Nocera

Jesi-16 ottobre 2013

Mi occupo di questi problemi da quando sono nato e mi sono sempre più occupato di generalizzare la cultura dell'inclusione scolastica. Questa cultura che era stata fino al 2010 incentrata esclusivamente sugli alunni con disabilità, nel 2010 si è ampliata agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento con la legge 170/2010. Nel 2012 si è completato il quadro dell'inclusione con la direttiva del 27 dicembre con la Direttiva sui cosiddetti BES. I BES non sono una terza categoria in aggiunta alla disabilità e ai DSA, ma sono la totalità degli alunni con bisogni educativi specifici o con difficoltà di apprendimento dovute a diverse cause. Questa direttiva ha completato dicendo che oltre agli alunni disabili, oltre agli alunni con DSA ci sono altri alunni che hanno difficoltà di apprendimento ed hanno dato indicazioni con una Circolare Applicativa che ha chiarito alcuni punti oscuri ma sembra non sia stato sufficiente e il Ministero sta pensando ad un'altra circolare chiarificatrice.

Vorrei mettere in parallelo la normativa tra alunni con disabilità , alunni con DSA, e alunni con ulteriori BES (svantaggio, disagio, i più diversi motivi) sotto tre profili:

1. Individuazione della tipologia: come si fa a distinguere tra queste tre diverse situazioni;
2. Quali sono gli strumenti giuridico-didattici che la normativa ci mette a disposizione
3. Quali sono gli effetti di questa normativa sulla valutazione di questi alunni.

Chiarito che BES sono tutti, se vogliamo usare questo termine che non è neanche scientificamente molto valido, cominciamo a vedere:

HANDICAP	DSA	BES
L'Individuazione avviene con certificazione della ASL relativa alla minorazione stabilizzata o progressiva. Deve essere lieve o media, e qui	L.170/10 ha voluto che fossero individuati in base a diagnosi rilasciata specialistica della ASL,	Per i casi introdotti dalla Direttiva 27/12/2013 e dalla C.M. 8 del 6/3/2013 qui cambia completamente la prospettiva perché fino ad oggi

scatta l'Art.3 comma 1 della legge 104/92 oppure, se questa minorazione stabilizzata o progressiva, richiede una assistenza continua, globale e permanente, allora si parla di gravità e la distinzione produce effetti operativi notevoli. La certificazione la deve fare una Commissione medico-legale, scelta da ogni regione, di cui per legge fa parte anche un medico legale dell'INPS, per rendere più seria la situazione. Quanto agli alunni con sindrome di Down, c'è una legge del 2002 che ha stabilito che in base alla mappa cromosomica la situazione di gravità può essere diagnosticata dallo stesso medico di famiglia che allega la mappa cromosomica e quello stabilisce la gravità della situazione, senza dover andare in commissione e c'è stato un chiarimento in tal senso promosso dall'associazione da parte del Ministero. Questo è un privilegio che prima avevano solo i ciechi. Deve essere lieve o superiore (art.3 legge). Se questa minorazione richiede .

psicologo o neuropsichiatra, o da un centro accreditato o convenzionato con la ASL. Quando si presenta la diagnosi scatta la qualifica di alunno con bisogni educativi specifici, disturbi di apprendimento e da questo la normativa fa discendere una serie di strumenti giuridico didattici che si possono applicare a questi alunni. Possono avere sostegno solo oltre alla diagnosi c'è la certificazione di disabilità ai sensi della 104/92

l'individuazione deve essere fatta dal mondo sanitario, Qui invece la sanità non entra affatto. Qui l'amministrazione scolastica ha fatto una scelta che in campo culturale a me sembra corretta, che quella di dire che siano i docenti della classe a dire c'è un alunno che per i motivi che essi ritengono opportuni, magari stimolati dalla famiglia, qualificarlo BES e applicare strumenti didattico-giuridici che la normativa ha consentito loro. Qui l'individuazione non è fatta più dal mondo sanitario ma dal mondo della scuola e per giunta dal consiglio di classe di quell'alunno. Io credo che nel mondo della scuola questo sia avvenuto sempre cioè tutti gli insegnanti che hanno avuto alunni con problemi non meglio identificati hanno sempre cercato di indagare e di trovare delle soluzioni pratiche (scadenzare le interrogazioni o sospenderle in periodi in cui ci fossero motivi di famiglia particolarmente gravi, attivare corsi di recupero ecc.) cose che abbiamo fatto sempre. Adesso il Ministero ha voluto formalizzare questo aspetto e questo ha creato dei problemi nel mondo della scuola per paura del carico di lavoro o di responsabilità. Per come la vedo io tutto questo timore non ci dovrebbe essere anche se la Circolare sembrerebbe essere un po' troppo invasiva dicendo che dovete fare un sacco di cose.

Chiarito come si fa ad individuare queste tre tipologie di situazione andiamo a vedere quali sono gli strumenti giuridico didattici che la normativa ci mette a disposizione.

DOMANDA: In alcune situazioni sta capitando che delle ASL certificano i BES terza categoria che invece spetta a noi docenti. Secondo me bisogna fare molta attenzione a questa situazione perché potrebbe essere il limite entro il quale una ASL indica un ragazzino borderline, con un ritardo cognitivo lieve che potrebbe avere anche un sostegno, invece diventa un BES di terzo tipo e quindi viene tolto il

supporto del sostegno andando a ricadere sull'insegnante curricolare.

RISPOSTA: La legge 170/2010 dice che gli alunni con DSA non hanno diritto al sostegno; possono averlo esclusivamente se oltre alla diagnosi di DSA c'è anche la certificazione di disabilità ai sensi dell'Art.3 della Legge 104/92. Quello che dice lei è un caso che si è paventato da molti: degradare un caso di disabilità ad un caso di semplice BES, diverso dalla disabilità per togliere il sostegno e così via. Le famiglie, quando ci sono le certificazioni hanno diritto a fare reclamo e causa civile contro l'INPS se la certificazione non corrisponde alla situazione può essere impugnata ed ottenere giustizia. Il rischio che lei dice potrebbe anche capitare ma non c'è accordo tra Ministero ed ASL su questo. Se una famiglia è convinta che un alunno non certificato meriti la certificazione può fare il suo ricorso. C'è una vecchia circolare, C.M. 363 del 1994 che stabilisce che se in una classe un insegnante individua un alunno che a suo avviso meriterebbe la certificazione di disabilità, si rivolge al capo d'istituto che manda una raccomandata alla famiglia invitandola a produrre entro 10 gg. una certificazione positiva o negativa di disabilità, invitandola a farlo perché se non provvederà entro 10 giorni provvederà la scuola. Questa è una circolare uscita quando ancora non si pensava ai tagli anche al mondo della sanità e ai tempi che si allungavano anche nella produzione delle certificazioni. Se la famiglia non si oppone, procede alla certificazione e a seconda dell'esito si procederà. Se la famiglia si oppone, il dirigente scolastico deve rivolgersi ai servizi sociali perché convincano la famiglia a sottoporre il figlio a visita medica a meno che, se anche qui la famiglia si oppone, allora saranno i servizi sociali, se lo ritengono opportuno, a rivolgersi al tribunale per i minori, affinché nell'interesse del minore, venga fatta la certificazione anche contro la volontà dei genitori. Questa norma è ancora valida.

DOMANDA: Secondo me il problema rimane perché ricorrere a questa circolare apre un percorso molto pesante che non tutti sono disposti a percorrere, perché è un dato di fatto che su 100 ragazzi che adesso diventano BES, se non ci fosse stata questa categoria, almeno 10 di questi avrebbero avuto diritto al sostegno. Di questo sono certo così come sono certo che i BES andranno ad influire sugli organici di sostegno in un momento in cui la scuola avrebbe bisogno di tantissime manovre, il Ministero sembra che voglia caricare di responsabilità con circolari fumose che lasciano spazio a interpretazioni a volte anche stravaganti.

RISPOSTA: che questa circolare possa facilitare operazioni di scarico dal sostegno al Consiglio di classe, potrebbe anche darsi, non so lei che dati statistici abbia. Ammettiamo che possa anche capitare, in qualunque campo della normativa, quando ci si rende conto che qualcosa non funziona bisogna attivarsi e per ora qua gli unici strumenti che ci sono adesso sono o da parte della famiglia che fa reclamo o da parte dei docenti che attivano questa circolare, altri non ne conosco.

Qua c'è un problema: noi abbiamo notato negli ultimi 7/8 anni un aumento in percentuale di certificazioni di disabilità impressionante. Abbiamo avuto negli ultimi 10 anni un raddoppio delle certificazioni, da circa 100.000 alunni certificati con disabilità dei primi anni 2000, ad oltre 200.000 alunni certificati. Perché c'è stato questo aumento di certificazioni? Non perché in Italia ci sia stata una qualche epidemia ma probabilmente perché le classi sono andate sempre più aumentando di numero di alunni, gli insegnanti curricolari che prima si occupavano degli alunni con disabilità insieme a quelli di sostegno, hanno sempre più mollato agli insegnanti di sostegno con varie motivazioni: dall'eccessivo numero di alunni per classe, quello di una mancata o ridotta formazione degli insegnanti curricolari su queste tematiche. Il Ministero fino agli anni 2000 aveva organizzato moltissimi corsi di aggiornamento sia per i dirigenti che per i docenti curricolari per queste tematiche poi sono venuti sempre più scemando. Quelli che ancora si continuano a fare con tutto rispetto per coloro che li frequentano sono inutili perché i docenti curricolari non ci vanno, forti del contratto in cui si dice che l'aggiornamento non è un obbligo ma è un diritto ed essendo un diritto faccio come voglio, deresponsabilizzando sempre più i docenti curricolari. A questo punto quando le famiglie vedono

che un ragazzino con disabilità certificata viene trascurato perché non ha tutte le ore di sostegno necessarie, è trascurato dall'insegnante curricolare, cominciano a chiedere più ore di sostegno. Negli ultimi anni sono state fatte più di 20.000 cause e le hanno vinte tutte perché l'alunno rimaneva privo di assistenza didattica e i giudici davano facilmente ragione alla famiglia credendo che l'unica risorsa per l'inclusione fosse l'insegnante di sostegno. Io che ho vissuto un'altra era dove non esistevano insegnanti di sostegno vedo con molto disappunto questa tendenza ad aumentare le ore di sostegno. Voi vi lamentate perché in questo modo si sottraggono ore e alunni agli insegnanti di sostegno, io invece sostengo che anche se un alunno ha una dichiarazione di gravità che gli dà diritto al massimo delle ore, dovrebbe avere anche la collaborazione dei docenti curricolari perché è un alunno della classe. Perché questo alunno torni ad essere alunno della classe e quindi dei docenti della classe ci vogliono le due condizioni che il Ministero raramente rispetta: numero massimo degli alunni nella classe (e c'è una norma, Art. 5 Comma 2, D.p.r. 81/2009 che fissa di norma a 20 il numero massimo di alunni per classe, tetto massimo che può essere eccezionalmente superato del 10%, e lo dice l'Art. 4 dello stesso D.P.R., quindi fintanto che il ministero non rispetta questa norma) e finché il Ministero non comincia ad organizzare dei corsi di aggiornamento sulle didattiche inclusive per i colleghi curricolari e, anzi dovrebbe partire con una formazione iniziale all'università su queste tematiche, finché non si realizzeranno queste due condizioni il Ministero perderà tutte le cause che le famiglie faranno nei suoi confronti.

(MESSALE): secondo me se i BES sono una delle rare occasioni di coinvolgimento oggettivo e reale dei curricolari nel problema delle disabilità e difficoltà può essere una cosa positiva. Non sono così sicuro perché le reazioni sono tante e tali che probabilmente ci sarà un ribassamento delle intenzioni. Un'altra questione è legata all'aumento delle certificazioni che secondo me va di pari passo con il taglio fatto al sostegno. Siccome la certificazione sarebbe ancora oggi per legge, anche se non rispettata da coloro che le leggi le produce, una forma di garanzia di avere un trattamento particolare nelle poche, molte o tante ore di sostegno, almeno c'è una figura (e se c'è gravità anche la figura dell'assistente educatore) allora quella è l'unica strada. I corsi di aggiornamento hanno visto una scarsa frequenza dei curricolari mi trovo ancora oggi a confrontarmi con situazioni con grosse difficoltà a volersi presentare in opera.

RISPOSTA: se il Ministero vuole ridurre il sostegno in termini fisiologici deve realizzare le due condizioni che dicevo prima: classi ridotte di numero e formazione dei docenti curricolari. Il Decreto legge di Inclusione nella scuola aveva previsto l'obbligo di formazione in servizio ma i sindacati lo hanno fatto togliere perché materia negoziale. L'emendamento da me presentato dice che il Ministero ha l'obbligo di formare sulle didattiche inclusive e a tal fine deve stipulare contratti collettivi specifici con i sindacati, perché i sindacati si erano lamentati che quello era un obbligo che veniva unilateralmente dal Parlamento. Noi diciamo che è un obbligo e il Ministero per rispettare questo obbligo deve stipulare gli accordi collettivi.

A mio avviso si potrebbero fare qualcosa: perché non fate approvare dal collegio dei docenti una norma da inserire nel POF in cui si dice che nei primi 15 giorni di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, si fa programmazione di didattica inclusiva per gli alunni che avete in situazione di difficoltà nelle singole classi chiamando anche esperti dalle associazioni. Se lo mettete nel POF questa è una delibera del Collegio dei docenti e diventa vincolante, quindi benché il contratto dica che non c'è obbligo alla formazione, ma solo diritto, una volta che voi lo mettete nel POF diventa vincolante per tutti, in attesa che il Ministero, di intesa con i sindacati, prevede una norma negoziale che stabilisca periodi di formazione obbligatoria su questa materia. Se si andasse a questo io penso che la necessità del massimo delle ore di sostegno si potrebbe ridurre, potremmo avere classi meno numerose e lavorare con più serenità.

Vediamo ora gli aspetti tecnico giuridici che la normativa mette a disposizione un a volta che abbiamo individuato gli alunni con disabilità.

Del sostegno abbiamo già parlato

C'è una norma molto bella che viene poco usata ma stra-usata dalla magistratura (Art.1 comma 605, lettera B , L296/2006), che dice le ore di sostegno vanno assegnate sulla base delle effettive esigenze dell'alunno risultante dalla documentazione rilasciata dalla ASL e dalla scuola. Questa dovrebbe risolvere molti problemi, ma non c'è soluzione seria perché se l'unica risorsa considerata necessaria all'inclusione è costituita solo dalle ore di sostegno è chiaro che si giocherà solo su questa variabile. Se invece le risorse sono altre (assistente all'autonomia e la comunicazione) il margine di manovra cresce. La sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito che va dato il massimo possibile delle ore di sostegno a chi ha la certificazione di gravità ha specificato con un inciso di cui non si tiene tanto conto " ...con riguardo alla specificità della disabilità". Tradotto significa che un bambino che ha una disabilità grave però solamente di carattere fisico, è grave a livello sanitario ma ai fini scolastici non incide a livello degli apprendimenti e in questo caso, pur avendo la certificazione di gravità legittimamente può non essere dato il massimo delle ore di sostegno a favore invece delle ore di sostegno all'autonomia e alla comunicazione. Chi deve garantire queste ore? Non più la scuola ma gli enti locali. Un decreto legislativo ha chiarito la materia, il D.L. 112/1998 che ha stabilito all'Art.139 che il supporto organizzativo all'inclusione scolastica

A somiglianza del PEI degli alunni con disabilità qui è previsto il PDP che a seguito della diagnosi diventa obbligatorio, quindi dove c'è una diagnosi di Disturbo di Apprendimento necessariamente ci deve essere un PDP dove dovete decidere se e quali strumenti compensativi o dispensativi possono essere dati all'alunno e questo varia da materia a materia. La normativa ha precisato ulteriormente con le Linee guida 12/7/2011 e l'Intesa Stato-Regioni 25/7/2012 dove si è precisato che se all'inizio dell'anno la ASL non ha ancora dato diagnosi e la famiglia è convinta che l'alunno abbia questi problemi, può portare certificato medico privato accompagnata da domande di certificazione presentata alla Asl o fatta presso un centro accreditato o convenzionato con la ASL, gli unici legittimati a rilasciare queste diagnosi. Cosa succede se a fine anno questa diagnosi non arriva o arriva negativa? Voi intanto avete già dato gli strumenti compensativi e dispensativi: cosa succede per la valutazione? La Normativa ha stabilito che per gli anni in cui ci sono gli esami, la diagnosi deve

C.M. 8/2013: per questi alunni sarà il consiglio di classe a deliberare, caso per caso, se riconoscere gli strumenti compensativi/dispensativi una volta riscontrato il problema su uno dei suoi campi di apprendimento delle discipline. Qui molti docenti si sono ribellati perché non essendo medici viene attribuita loro una responsabilità che non compete loro. Proprio perché non siete dei medici non siete obbligati a seguire delle certificazioni. Anche se vi presentassero delle certificazioni che non portino o alla dichiarazione di DSA o di disabilità, voi valutate queste certificazioni con la massima libertà di docenti della scuola. Decidete discutendo tra voi se questo alunno, a vostro avviso, merita o no la vostra qualifica di alunno con un BES particolare. Se a maggioranza non siete d'accordo non gli dovete dare nulla. Proprio per evitare discussioni l'amministrazione ha voluto che ci sia una delibera del consiglio di classe a maggioranza. **DOMANDA:** in questo modo abbiamo risolto automaticamente il problema delle certificazioni rilasciate dai privati, perché il consiglio di classe cataloga l'alunno certificato privato, cataloga l'alunno come BES di qualsiasi natura e decide l'utilizzo di determinati strumenti e misure ed ho risolto il problema a monte. **RISPOSTA:** potrebbe essere questa una soluzione, ma con una differenza: nel caso di DSA certificato dall'ASL o privata accreditata, siete obbligati a rispettare quella diagnosi, nel caso di diagnosi privata, vi assumete voi la responsabilità di quella scelta, non siete obbligati. Se voi ritenete che quella diagnosi, per le vostre osservazioni fatte

è di competenza del comune per le scuole del primo ciclo (materna ed elementare, medie), delle province per le scuole superiori. C'è stato l'intervento della Corte Costituzionale che ha chiarito a meno che non ci sia una specifica legge regionale che disponga diversamente. Si è discusso anche in Magistratura su che cosa si debba intendere per supporto organizzativo. Per supporto organizzativo la Magistratura ha chiarito che si intende tutto ciò che necessita per garantire l'integrazione scolastica di qualità quindi si parte dall'eliminazione delle barriere architettoniche, si segue con il trasporto a scuola, con l'assegnazione/acquisto di ausili anche tecnologici, si va all'assistenza, tutte cose che devono essere garantite dagli enti locali.

Quanto al trasporto, dovete distinguere tra scuola del primo ciclo e del secondo ciclo. C'è una norma chiarissima che è la Legge 118/1971, all'Art. 28 che dice che i comuni di residenza devono garantire il trasporto gratuito da casa a scuola dei bambini (materna, elementare, media). Non c'è una norma corrispondente per la scuola superiore, e nel Comma 2 si parlava di facilitazione della frequenza per le scuole superiori. Però è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale molto importante, Sentenza 215/1987 che ha affermato il diritto pieno degli alunni con disabilità a frequentare anche la scuola superiore e allora c'è stata una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha detto che anche il trasporto gratuito a carico delle

pervenire comunque entro il 31 marzo per evitare medici compiacenti dalla certificazione facile. Se dobbiamo essere logici, a mio parere, se non arriva la diagnosi prima dello scrutinio finale, quindi anche durante gli altri anni, o se la diagnosi fosse negativa, le prove fatte con gli strumenti negativi e dispensativi si annullano e dovrete riproporle senza gli strumenti. Mettetevi nei panni di chi viene bocciato e vede promuovere un compagno grazie ad una pseudo domanda non convalidata dalla diagnosi e vi può fare ricorso e lo vince. Dobbiamo essere coerenti. Abbiamo fatto precisare nelle Linee Guida che non si può essere esonerati dallo studio delle lingue straniere. La Normativa delle Linee Guida ha distinto tra la dispensa dalla lingua scritta dall'esonero dello studio della lingua straniera. Si è detto che la dispensa se è documentata la richiesta e c'è una delibera favorevole del consiglio di classe può essere data e modificata la prova orale che deve essere più approfondita. Ma se si chiede l'esonero e lo si ottiene l'alunno non consegue il diploma né di scuola media né di scuola superiore come per gli alunni con disabilità perché

con quell'alunno, sono diagnosi comprovabili, voi non gli date più la diagnosi di DSA che quella la può fare solo la ASL, ma dite qualsiasi altra cosa, ma devono essere diversi da quelli normalmente indicati per i DSA. Quella soluzione che propone è un po' viscida, perché non vi potete sostituire alla ASL nel dare una diagnosi. Voi potete soltanto dire se un alunno ha dei problemi, di svantaggio socio culturale, familiare, personale, legato all'età evolutiva, ad un lutto in famiglia, ma sul fatto del DSA avrei qualche perplessità perché voi non potete emettere giudizi di carattere medico. Voi potete emettere giudizi su campi diversi sia dalla disabilità che di DSA. Ovviamente potete ritenere che abbia qualche problema e permettere l'utilizzo di uno strumento compensativo o dispensativo, ma darglielo in tutte le materie mi sembra invasivo del campo dei medici.

DOMANDA: al momento dell'esame un alunno classificato BES che ha usato gli strumenti compensativi e dispensativi durante l'anno, come ci comportiamo.

RISPOSTA: quest'anno, mentre la C.M. per gli esami di stato della scuola superiore ha stabilito che la commissione deve tenere conto dei casi di BES indicati dal consiglio di classe, la C.M. sugli esami di terza media non ne fa assolutamente cenno.

GENTILI: c'è una ratio in questo, mentre la commissione degli esami di stato è una commissione in parte esterna, ecco perché è previsto il documento del 15 maggio dove andiamo a specificare quali strumenti abbiamo utilizzato mentre la commissione degli esami di stato della

province deve essere garantito anche agli alunni delle superiori. Con la scomparsa delle province dovranno essere altri organi ad occuparsene e garantire il servizio, pena la denuncia penale per interruzione di pubblico servizio perché gli alunni disabili hanno diritto ad andare a scuola e il supporto organizzativo deve essere garantito. Ma siamo in periodo di ristrettezze, ma c'è una sentenza della Corte Costituzionale che li può aiutare ed è la stessa sentenza che ha dato le ore di sostegno massimo agli alunni con gravità certificata, la Sentenza 80/2010 secondo la quale il diritto alla integrazione scolastica, costituzionalmente garantito non può essere affievolito o violato per motivi di bilancio. Il cittadino ha diritto a queste prestazioni. Le associazioni dovrebbero aiutare le famiglie informandole dei loro diritti e qui da voi avete l'associazione Gruppo Solidarietà, GRUSOL.it soprattutto della normativa delle Marche.

Altri strumenti per gli alunni con disabilità certificata sono due tipi di percorso didattico (specie alla scuola superiore):

PEI SEMPLIFICATO: si intende un percorso didattico concordato con il Consiglio di classe, la famiglia e gli operatori sociosanitari che seguono il caso, che avviene nell'ambito del GLH OPERATIVO, gruppo di lavoro Legge 104/92 Art. 12 comma 5. si deve prevedere in questi casi un percorso didattico, seppur semplificato, ma che deve garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi per ottenere la sufficienza. Vale per tutti gli alunni,

per legge tutti i cittadini italiani che vogliono conseguire un titolo di studio legale devono seguire le norme generali sugli esami di stato che si fanno su tutte le materie.

DOMANDA: Ma se è possibile fare un PEI differenziato in base ai livelli di partenza in modo che può comunque far rilasciare un diploma e ci sono delle oggettive impossibilità a sostenere

RISPOSTA: Il PEI va adattato secondo le reali possibilità dell'alunno ma se vuole il diploma deve fare sia pure una prova minimale su tutte le discipline. Questa è norma generale del nostro sistema. Sto inquadrando la normativa BES in una logica generale di sistema per cui non si ammettono deroghe di favore o pietistiche. Quindi un PEI adattato e semplificato ma che deve comprendere tutte le discipline sia pure a livello elementare se vogliamo il diploma. La dispensa riguarda le lingue in generale dallo scritto, ma non vedo niente di male dalla dispensa dall'orale: se sono dispensato dallo scritto farò un esame orale e viceversa.

DOMANDA: sordo profondo bilaterale con minimo residuo uditivo, non profferisce parola. La

scuola media è sostanzialmente il consiglio di classe.

NOCERA: però in mancanza di una norma precisa, giuridicamente la commissione, anche se composta da tutte le persone del consiglio di classe con un presidente esterno, è un organismo giuridicamente diverso dal consiglio di classe.

GENTILI: Però è quello che ha formulato l'applicazione di questi strumenti e quindi li riapplica anche in sede di esame di stato, il presidente non ha funzione valutativa.

NOCERA: io ritengo che non sia sufficiente perché il presidente potrebbe dire che deve attenersi alle C.M. e proibire l'utilizzo degli strumenti compensativi in mancanza di una norma dello stato che me lo consente.

GENTILI: non sono d'accordo. Se il consiglio di classe dimostra, ed è documentato, che quel ragazzino ha utilizzato per tre anni gli strumenti, il presidente della commissione si assume la responsabilità di far sostenere un esame di stato, un esame conclusivo che deve rispecchiare senza gli strumenti. Un presidente non può mettere in dubbio ciò che ha deliberato un consiglio di classe e in quel caso il ricorso, secondo me, lo vinco alla grande perché qui siamo in un contesto educativo didattico. Il discorso dei BES, a mio avviso, va letto in questo senso: noi siamo degli educatori e lo siamo da sempre, al di là delle certificazioni, quando mi trovo davanti alle difficoltà di un bambino o di un ragazzo e riesco, come docente, ad individuare la difficoltà, io comunque mi attivo per aiutarlo a raggiungere quelle competenze che mi vengono richieste e io dubito che un giudice di fronte ad un

compresi quelli con disabilità certificata che vogliono avere un diploma di scuola superiore. PEI DIFFERENZIATO: per quelli che non ce la fanno, si prevede un percorso differenziato rispetto a quello dei programmi ministeriali e non conseguiranno un diploma ma un attestato.

Cosa diversa è per gli alunni di scuola media perché se leggete l'ART.16 COMMA 1,2 Legge 104/92 e il regolamento della valutazione recentemente attivato D.P.R. 122/2009 art. 9, trovate che per gli alunni del primo ciclo il PEI può prevedere anche la riduzione dei contenuti di talune discipline o la sostituzione di parte di questi contenuti con altre attività. Ma questo vale anche per la scuola superiore tant'è che abbiamo parlato di PEI semplificato, ma mentre per la scuola superiore si pretendono gli obiettivi minimi per il diploma, nella scuola media la legge non dice questo, ma dice che il PEI deve essere personalizzato sulla base delle effettive capacità dell'alunno e ci deve essere una valutazione positiva se rispetto ai livelli iniziali di apprendimento ci sono stati dei progressi. Quindi se ci sono stati dei progressi sui livelli iniziali di apprendimento sulla base di un PEI appositamente predisposto, hanno diritto al diploma. Ma la cosa non è automatica perché la stessa normativa applicativa dice che si può anche arrivare alla terza ripetenza in terza media e si può anche avere l'attestato. Allora qual è discriminante tra diploma e attestato: dipende dai docenti, è il consiglio di

LIS è già differente in ogni lingua come faccio a parlare di apprendimento di lingua straniera.

RISPOSTA: può sostenere l'esame di lingua segnata straniera a livello elementare. C'è l'ente sordi che è fissato con la LIS. Siccome la LIS può servire per parlare a segni potete rivolgervi all'ente per risolvere il problema. Con il metodo orale o la lingua dei segni i sordi riescono a comunicare.

DOMANDA: Alunno che frequenta V liceo senza diagnosi DSA emessa da U.M.E.E., ma solo da privato.

RISPOSTA: se c'è copia della domanda fatta alla ASL voi potete pure fare l'esame con gli strumenti compensativi e dispensativi che certamente discriminano questo alunno rispetto ai compagni senza avere una giustificazione. La domanda fatta non è una giustificazione, è una prenotazione, ma la certificazione deve arrivare almeno un giorno prima degli esami altrimenti qui si fanno disparità. Quali sono gli strumenti compensativi e dispensativi. Quello dispensativo per le lingue lo abbiamo visto, si può essere anche dispensati dal divieto della calcolatrice o dal divieto dell'uso del PC con correttore ortografico e dalla

aiuto che consente a quel bambino, al di là delle certificazioni mediche ed è questo il discorso a mio avviso, non mi dia ragione.

Io non avrei paura ad uscire dalla norma laddove do un aiuto e conduco il ragazzo a ottenere delle competenze.

NOCERA: potrebbe essere un alunno bocciato che fa ricorso perché potrebbe sostenere un trattamento iniquo e potrebbe vincerlo per disparità di trattamento. La sua tesi è affascinante sotto il profilo pedagogico didattico, ma ho timore che un presidente di commissione abbia il coraggio di assumersi questa responsabilità in mancanza di una norma ministeriale. Potrebbe darsi che abbia più ragione di me che sto facendo un discorso puramente burocratico ma avrei qualche perplessità.

GENTILI: il BES non è codificato, lo abbiamo detto prima, e potrebbe valere lo stesso principio di trattamento privilegiato. Mi è simpatico e convinco il consiglio di classe e ottengo un trattamento privilegiato. Se esistono famiglie che farebbero dichiarare disabile un figlio pur di ottenere promozione o altro, figuriamoci se non sarebbero disposti ad ammettere che ha una qualche forma di disagio che possa portarlo ad una promozione garantita. Ma se io mi preoccupo di svolgere la mia azione educativa stando dentro una norma ma anche dentro una norma pedagogica che a mio avviso è quella più importante. A me come educatore interessa cercare di capire qual è l'azione che è funzionale, efficace e la porto avanti. Io come dirigente mi assumerei la responsabilità, perché il presidente di commissione è vero che è

<p>classe che prende le sue decisioni dopo aver sentito il GLH operativo e decide se gli obiettivi posti sono stati realizzati e se quegli obiettivi tendevano a poter garantire un diploma anche a livello pratico e non solo di teoria, cioè anche se un alunno non sa leggere o scrivere ma riesce ad orientarsi nel mondo, riesce a distinguere gli elementi del denaro, i numeri del tram che deve prendere, ecc. se questi obiettivi stabiliti per il successo formativo di quell'alunno sono stati raggiunti ha diritto al diploma e questo diventa la regola laddove nella scuola superiore diventa l'eccezione.</p>	<p>lettura a voce alta o a scrivere sotto dettatura. La prova orale invece della prova scritta è già uno strumento compensativo, la calcolatrice, il PC con sintesi vocale, il correttore automatico, ecc. Una volta che nel PDP è inserito, materia per materia se necessario, lo strumento compensativo che debba essere utilizzato in base alla diagnosi che è agli atti, voi siete legittimati a valutare con questi strumenti.</p>	<p>garante della norma, della tutela della legalità, non può essere un burocrate, perché prima di tutto siamo educatori e poi garanti della legalità. È un discorso. NOCERA: dato che lo spirito della Circolare e della Direttiva è quello di uscire dalla logica burocratica sanitaria, e di entrare in campo strettamente pedagogico didattico, la preside dice diamo maggiore rilevanza ai valori della pedagogia che non a quelli della burocrazia. Il fatto stesso che per la scuola media non sia stato fatto nulla in merito può significare due cose o non hanno voluto prendere posizione o che è talmente ovvio che non c'è bisogno di prendere posizione, perché se un consiglio di classe presenta un alunno con un particolare stato di svantaggio, stato che certo va motivato nella delibera del consiglio di classe per cui laddove ci fosse un ricorso il giudice potrebbe indagare anche su questi aspetti.</p>
		<p>Esame mentre la circolare degli esami di stato della scuola superiore ha stabilito che si doveva tenere conto dei casi di BES la circolare delle medie non ne fa cenno. DOMANDA: A proposito di disparità di trattamento, noi abbiamo il dovere di fare nei confronti di tutti parità di trattamento, non solo verso i bocciati ma anche verso le eccellenze. Propongo il caso di due ragazzi, ad uno vien data la possibilità di usare questi strumenti e all'altro no e il primo prende un voto anche superiore rispetto all'altro. GENTILI: è un difetto del consiglio di classe, come ha rilevato la difficoltà del bambino A doveva rilevare anche la difficoltà del bambini B, è il consiglio di classe che fa questa discriminazione.</p>

DOMANDA: Se il disagio è così palese non ci può essere neanche malafede da parte dell'SL che lo certifica.

GENTILI: e allora perché i BES li dobbiamo individuare noi?

DOMANDA: lei con i BES fa un discorso trasparenti, parla di delibera del consiglio di classe e io se non ho la certificazione fornisco comunque al bambino determinati strumenti. Il consiglio di classe deve certificare ed essere trasparente.

GENTILI: io consiglio di classe mi accorgo che questo bambino ha dei problemi, pur senza certificazione, perché non sempre la certificazione non c'è, lo classifico BES. La certificazione medico sanitaria a volte non me lo classifica né come DSA ne tanto meno come BES. Io dico che se in una classe ho 4 bambini, fuori DSA, e io mi accorgo che facendo un percorso personalizzato hanno dei progressi, a quel punto io consiglio di classe delibero che ha un disagio, senza curarmi di quale tipo sia, perché come scuola non sono in grado di fare questo tipo di rilevamento e trovare il nesso di causalità. Io rilevo didatticamente e pedagogicamente che c'è una difficoltà e trovo anche la strategia e la applico.

NOCERA: se il Ministero ha voluto scaricare sul consiglio di classe la responsabilità di valutare o meno alunni non certificabili e attribuire al consiglio di classe il potere di utilizzare questi strumenti derogatori, allora deve lasciarlo libero di non tener conto di eventuali pressioni da parte delle famiglie, da parte dei medici o altro, sulle loro scelte. Il consiglio di classe diventa pienamente arbitro della situazione. Qui c'è un problema anche di

		<p>riservatezza da garantire e tenere presente, oltre che da rispettare il segreto d'ufficio da parte dei membri del consiglio di classe, perché va motivata la scelta di valutare un alunno con BES particolare, sulla BES dei criteri che il Consiglio di classe ha scelto. Qui c'è poco da fare: o vogliamo una omologazione sulla base di dati scientifici e questo lo si può avere solo con delle certificazioni medico scientifiche fatte sulla base di regole standard, che forse neppure tutte le ASL adottano, o dobbiamo rifarci al consiglio di classe quindi a valutazioni di carattere pedagogico didattico da parte di persone che professionalmente fanno un lavoro che non è solo di insegnamento ma anche di educazione degli alunni, qualunque sia il grado di scuola. Allora dobbiamo correre l'alea che ci possano essere delle disparità tra classe e classe.</p> <p>DOMANDA: se noi valutiamo che questo ragazzino è BES e applichiamo le strategie didattiche per fare in modo che superi le sue difficoltà, come facciamo poi in sede di esame?</p> <p>NOCERA: questa è la terza casella che dobbiamo affrontare e cioè quali sono gli effetti valutativi di queste scelte.</p>
--	--	---

In presenza di un PEI semplificato o differenziato, in presenza di una diagnosi di DSA, la commissione è obbligata a tenere presente queste scelte a monte e ne deve trarre tutte le conseguenze, nel senso che deve attenersi alla normativa che regola queste fattispecie. In presenza dei DSA, una volta che la normativa, Direttiva e Circolare, autorizzano il consiglio di classe a dare delle qualificazioni a delle situazioni non prima prese in considerazione ufficialmente e ad attribuire strumenti didattici, PDP, strumenti dispensativi e compensativi, la Commissione ne deve tenere conto, tant'è che la Circolare Ministeriale di quest'anno espressamente ne tiene conto. Dice che la Commissione deve rispettare quegli orientamenti perché non sono orientamenti che vengono da un solo insegnante ma derivano da una maggioranza di docenti. Quanti hanno criticato questa normativa per dire che è burocratica, a me pare tutto il contrario: qui il Ministero ha fatto un atto di fiducia nei confronti della scuola e della autonomia didattica e professionale dei singoli consigli di classe, non del singolo docente, ma del consiglio di classe. Si può dire che ha dato troppa larghezza, ma forse valeva la pena farlo se si crede nel valore pedagogico della scuola, forse è stata troppa larga se si crede in un valore burocratico della scuola. Io sono combattuto su queste due

posizioni. La garanzia che io ho è che nella delibera del consiglio di classe deve essere data la motivazione e qui c'è il problema dell'obbligo al segreto di ufficio, la motivazione del perché si è individuato quell'alunno con quel particolare disturbo o svantaggio e sul perché si sono assegnati quegli strumenti compensativi e dispensativi. A me basta questo perché ci può sempre essere un controllo della magistratura laddove qualcuno rilevi un'ipotesi di illegalità.

DOMANDA: secondo lei sarebbe opportuno che il collegio dei docenti stabilisca i criteri, ad esempio, gli stranieri in Italia da meno di due anni, i pluriripetenti, gli alunni in attesa di certificazione, chi vive un disagio economico sociale, per evitare una disparità di trattamento che può verificarsi da consiglio di classe a consiglio di classe.

Ci vorrebbero dei criteri oggettivi e questi forse li dovrete indicare nel PAI, il Piano Annuale per l'Inclusione, però io lascerei al Consiglio di Classe che conoscono caso per caso l'alunno mentre per gli stranieri ci sono delle norme specifiche e vi potete rifare a quelle per prendere delle decisioni specifiche. Al collegio dei docenti che non conosce gli alunni non lo so, forse qualche criterio di massima potreste inserirlo nel PAI, ma torno a dire, la delibera del consiglio di classe sia molto precisa nell'individuare le ragioni per cui questo alunno è stato individuato in situazione di svantaggio o di disagio e gli sono stati attribuiti strumenti compensativi o dispensativi che invece sono stati negati ad altri. anche qui ci sarebbe un problema di riservatezza: è vero che non si discuterebbero i casi singoli nel collegio dei docenti, solo le fattispecie, ma la sede più opportuna per me sarebbe quella del PAI.

Rimane da verificare più in dettaglio le conseguenze giuridiche della valutazione, la terza casella di questo mio schema, poi vediamo il PAI e i nuovi organismi che il Ministero ha inteso creare per complicare la vita.

DOMANDA: il PDP dei BES va firmato dalla famiglia?

Quando si fa un PDP o un PEI ci deve essere la firma della famiglia e se la famiglia non è d'accordo non potete fare il PDP, per i BES è obbligatoria la firma della famiglia. La Circolare dice che il PDP non deve essere un mero atto dispensatorio di dispense e di compensi ma deve essere uno strumento didattico per indicare il percorso didattico dell'alunno. Detto in questi termini il PDP dovrebbe essere fatto per ciascun alunno e sarebbe un lavoro folle, io personalmente il PDP lo vedo fondamentalmente come giustificazioni per particolari deroghe che si danno per giustificare la valutazione di certi alunni. So bene che la circolare non dice questo, ma se vogliamo evitare di aggravare enormemente il lavoro dei docenti e ridurlo ai casi veramente necessari, io dico che se date strumenti compensativi e dispensativi dovete fare il PDP, per gli altri casi siete liberi di farlo o non farlo. Speriamo che la Circolare chiarificatrice venga fuori.

C'è già in circolazione la bozza della Circolare chiarificatrice pubblicata su Orizzonte scuola. Leggiamo i passaggi che non ci convincono.

“...si richiama l'attenzione sulla distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, difficoltà permanenti, e disturbi di apprendimento. Nella quotidiana esperienza didattica si riscontrano momenti di difficoltà nel processo di apprendimento, che possono essere osservati per periodi temporanei in ciascun alunno. È dato poi riscontrare difficoltà che hanno un carattere più stabile o comunque, per le concause che le determinano, presentano un maggior grado di complessità e richiedono notevole impegno affinché siano superate. Il disturbo di apprendimento ha invece carattere permanente e base neurobiologica. Pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un

percorso specifico con la conseguente compilazione di un PDP. La Direttiva ha voluto anzitutto fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile, ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010... quindi qui si dice tutto il contrario di quello che abbiamo detto fino adesso. Questa è una bozza su cui io avevo sollevato seri dubbi applicativi e mi avevano assicurato che avrebbero riveduto questa formulazione, perché se è il consiglio di classe arbitro della situazione, non può decidere se una valutazione è clinicamente fondata o no, non è assolutamente compito del consiglio di classe e ho chiesto che venga eliminata questa espressione perché creerebbe un'infinità di problemi al consiglio di classe che invece, in base alle sue valutazioni umane, a educatore e non da psicologo, deve decidere se quel determinato alunno, in quel periodo di tempo ha difficoltà di apprendimento non legati alla sanità ma derivanti da svantaggio o disagio di qualsiasi tipo e li decidono. Così su richiesta della famiglia o anche senza la richiesta della famiglia purché questa non si opponga, decidono se qualificare il caso come BES ulteriore e decidono se dare o meno strumenti compensativi e dispensativi. Il "***clinicamente fondato***" deve scomparire altrimenti succederà un disastro nelle scuole. C'è un altro passaggio degno di nota:

"..in ultima analisi, al di là delle distinzioni sopra esposte, (quelle cliniche sopra esposte)soltanto quando i Consigli di classe o i team docenti siano unanimemente concordi nel valutare l'efficacia di ulteriori strumenti ..., questo potrà indurre all'adozione di un piano personalizzato ... si vuole ribadire in ogni caso , tutte queste operazioni servono per offrire maggiori opportunità formative e flessibilità nei percorsi , non certo per abbassare gli obiettivi di apprendimento. Il PDP va inteso come uno strumento in più per piegare la metodologia alle esigenze dell'alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche ed ai percorsi da seguire". Ecco l'aspetto prettamente pedagogico, ecco la ratio della norma (**GENTILI**).

NOCERA: l'unico punto che mi lascia perplesso è quell'unanimemente concordi perché basta che uno non sia d'accordo e l'alunno non può essere riconosciuto. Questo mi lascia perplesso perché per i PEI semplificati e per i PEI differenziati abbiamo sempre stabilito che è la maggioranza che propone e decide e la maggioranza si deve adeguare. Se qui pretendiamo l'unanimità, basta che uno si opponga e queste misure non si possono adottare, quindi io quell'unanimemente lo toglierei.

DOMANDA: Io mi chiedo se il legislatore, oltre a dare queste scatole vuote, si chiede che cosa c'è dietro. Parlo dell'insegnante curricolare che devono ogni volta devono adeguare PDP e quant'altro da solo in classe, di fronte a tutte queste molteplici difficoltà. Al di là della normativa nessuno entra mai nel merito delle questioni, ci dice mai quello che dobbiamo fare per coprirci le spalle per difenderci dai ricorsi o da quello che sia, ma il lavoro quotidiano, della difficoltà didattica che noi abbiamo non parla mai nessuno.

NOCERA: io mi occupo di norme non di didattica, dovete chiamare qualcun altro per questo. Quello che faccio o dico è perché ho avuto l'esperienza anch'io di docenza ma è un discorso artigianale non scientifico. Secondo me il ministero d'intesa con il sindacato deve garantire dei momenti di formazioni in servizio. Non c'è dubbio con una scuola così variegata come è diventata non è concepibile che voi andiate avanti a tentoni sulla base di ciò che avete imparato all'università, ma è solo teoria, e sulla base delle esperienze che vi siete fatte sulla vostra pelle, ma non avete alcun elemento di raffronto in campo pedagogico didattico e qui il ministero deve colmare questa lacuna e deve anche rispettare, come nel caso degli alunni con handicap grazie ai quali abbiamo avuto la norma, il tetto massimo degli alunni per classe, altrimenti dite alle famiglie di rivolgersi agli avvocati anche per quello. Abbiamo già delle sentenze che vanno a ridurre il numero degli alunni nelle prime classi anche ad anno scolastico iniziato quando sia stata violata la norma del tetto massimo degli alunni per classe.

Per la valutazione abbiamo già accennato alla valutazione per la scuola media. Tenete presente che anche per gli alunni che hanno un semplice attestato di terza media, questo è un titolo idoneo per l'iscrizione alle scuole superiori al solo fine di ottenere un altro attestato alla fine degli studi, per garantire il diritto allo studio, questo è scritto nell'Ordinanza 90/2001 art. 11 comma 12. Chi non ha il diploma di scuola media, può iscriversi alla scuola superiore con il semplice attestato quindi significa che voi dovete per forza ammettere agli esami gli alunni con disabilità, anche quelli che ritenete non possano prendere il diploma, perché se non li ammettete non possono prendere neppure l'attestato, perché l'attestato lo può rilasciare la commissione d'esame. Essendo nella scuola media, la commissione formata essenzialmente dallo stesso consiglio di classe, ammetta all'esame espressamente con la motivazione che l'alunno è meritevole di non perdere il diritto allo studio e quindi gli si darà l'attestato al termine dell'esame di terza media. Se voi lo escludete perché adesso c'è il problema che ci vuole il sei per l'ammissione, e voi gli date un sei condizionato per l'ammissione all'esame per ottenere l'attestato. Non so se la Gelmini che ha voluto l'introduzione del voto numerico anche nella scuola del primo ciclo sia d'accordo, ma siccome noi non vogliamo perdere il diritto allo studio degli alunni con disabilità nella scuola superiore che è garantito dalla sentenza della Corte Costituzionale, quello che ha detto la Gelmini lo si flette al servizio della sentenza della Corte.

DOMANDA: io ho un caso opposto di una ragazzina che è stata ammessa all'esame e la famiglia scientificamente non l'ha presentata.

NOCERA: questo è un problema, perché per la scuola media se non si presentano sono ufficialmente giudicati bocciati e c'è una norma, l'Art. 14 della Legge 104/92 che prevede che possano fare fino ad una terza ripetenza. Né si può dire che io non ti faccio ripetere perché essendo scuola dell'obbligo, gli alunni con disabilità possono frequentare fino al diciottesimo anno di età. O si mette una norma per cui una volta ammesso agli esami l'alunno consegue comunque l'attestato, e quindi non può più ripetere o non so cosa altro fare. La valutazione è una attività esclusiva del consiglio di classe, la famiglia, purtroppo, dato che è incerta sul futuro dei propri

figli cerca di mantenerlo a scuola. Mentre tutti gli altri genitori vi chiedono di promuovere i loro figlioli, le famiglie degli alunni con disabilità vi chiedono di bocciarli. Voi dovete essere inflessibile e valutare, altrimenti la scuola diventa un parcheggio, dovete invece aiutare le famiglie a vedere che tipo di scuola superiore può frequentare il figliolo o magari dei corsi di formazione professionale, o di tempo libero. I casi delicati avvengono anche alla scuola superiore dove alunni con PEI differenziato vengono ammessi all'esame e non si presentano a scuola e pretendono al ripetenza. Io sarei dell'idea che la scuola, prima ancora dell'ammissione, dovrebbe dire alle famiglie che se anche non lo presentano la ripetenza non verrà concessa, perché un PEI differenziato non ha niente a che fare con la ripetenza. La ripetenza serve quando si cerca di arrivare, sia pure in tempi più lunghi, a raggiungere agli obiettivi minimi dei programmi ministeriali, quindi posso capire ancora la ripetenza con un PEI semplificato. Ma con un PEI differenziato che per definizione non deve raggiungere gli obiettivi minimi ministeriali ma deve soltanto realizzare quelle che sono le capacità dell'alunno, la ripetenza non ha senso, anche perché il PEI è modificabile da un giorno all'altro, così se vi siete accorti di aver messo degli obiettivi troppo alti potete cambiarli in modo che l'alunno possa raggiungere quegli obiettivi. Per la scuola media secondo me ci vorrebbe una norma che dice che l'alunno che non si presenta agli esami di licenza media acquista per legge l'attestato per cui non può ripetere perché ha già una valutazione. È l'unico modo per evitare che la scuola diventi un parcheggio.

Se avete visto la Circolare 96/2012, al Paragrafo 4 c'era il paragrafo riguardante le iscrizioni degli alunni con disabilità e si diceva che gli alunni con disabilità sprovvisti di diploma possono frequentare la scuola superiore se hanno compiuto i 18 anni dopo l'inizio dell'anno scolastico o se già frequentavano le scuole superiori. Se compiono i 18 anni prima dell'inizio dell'anno scolastico non possono frequentare le scuole superiori del mattino, perché non hanno il diploma ma solo l'attestato, e per garantire loro un minimo di diritto allo studio, possono frequentare i corsi per adulti dove sono garantiti tutti i diritti delle persone con disabilità, quindi il sostegno trasporto ecc. La cosa non si applica a quegli alunni che compiono gli anni dopo l'inizio dell'anno scolastico, e non si applica a quegli alunni che hanno compiuto i 18 anni, ma sono in possesso del diploma di licenza media. Fate attenzione perché sono cose che potrebbero creare dei problemi a livello di valutazione.

Per gli alunni con disabilità che abbiano un PEI differenziato, la famiglia può chiedere, se vuole, il PEI semplificato anche alla fine del quinquennio. Se il consiglio di classe è d'accordo, non ci sono problemi, ma se non lo è, come spesso capita, la famiglia ha diritto ad avere il PEI semplificato, ma bisogna mettere a verbale per evitare storie, che **“ai soli fini della valutazione, l'alunno non verrà considerato in situazione di disabilità,”** e verrà valutato come tutti gli altri, visto che quello è il volere della famiglia. Ora se il PEI semplificato si fa fin dall'inizio del ciclo di scuola superiore ha un senso, ma se voi lo fate dopo 4 anni di PEI differenziato mi chiedo che cosa possa venirne fuori. Questo è l'Art. 15 dell'Ordinanza 90/2001, molto importante perché spesso possono esserci delle controversie con la famiglia. Io ho sempre detto alle famiglie che non si può pretendere l'impossibile, come non si può pretendere che uno, minorato della vista, possa partecipare ad un campionato di tiro al piattello pretendendo di entrare nella rosa dei 10, allo stesso

modo per un alunno con disabilità intellettiva grave per cui si è concordato un PEI differenziato che poi di colpo, nella speranza che prenda un diploma, passi di colpo ad un PEI semplificato contro la volontà dei docenti. La norma prevede che prevalga la volontà della famiglia, ma c'è la pena del contrappasso che verrà valutato come se non avesse la disabilità.

Andiamo a vedere la **valutazione** degli alunni con DSA. Per questi, e anche la Circolare n.8 lo chiariva bene, si devono dare degli strumenti che permettano di valutare meglio gli alunni, ma che non debbano incidere sugli apprendimenti. L'alunno deve dimostrare di avere gli apprendimenti, come per il PEI semplificato come avviene nelle scuole superiori. Malgrado gli strumenti compensativi e dispensativi non riesca a superare l'esame, viene bocciato, né si possono lamentare i genitori. Se l'alunno ha una diagnosi di disgrafia e se pur con gli strumenti compensativi e dispensativi, l'alunno non tenendo conto degli errori di disgrafia, non ha superato l'esame, non ci si può fare niente.

Cosa diversa invece se, dopo aver concordato un PDP con certi strumenti compensativi e dispensativi, poi in pratica non li utilizzate e fate le valutazioni senza tenere conto di questo. È chiaro che in questo caso vi fanno ricorso al TAR e queste valutazioni sono state annullate, non nel senso che l'alunno è stato automaticamente promosso, ma nel senso che di ri-sottoporre a valutazione l'alunno facendogli usare gli strumenti compensativi e dispensativi che avevate previsto nel PDP, questo è molto importante per evitare controversie.

Per quanto riguarda gli altri casi di BES, vale la stessa normativa, nel senso che laddove l'alunno, pur usando gli strumenti compensativi e dispensativi, non raggiunga, all'avviso del consiglio di classe, la sufficienza nelle discipline, non può essere promosso e viceversa, se avete stabilito che deve usare strumenti compensativi e dispensativi e non gli vengono poi concessi e fa ricorso al TAR, lo vince e dovete fargli rifare le prove con gli strumenti compensativi e dispensativi.

DOMANDA: un dubbio sugli alunni stranieri, sulla Bozza c'è scritto “.. in particolare per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un PDP...” nelle nostre scuole c'è l'abitudine di attivare i corsi di recupero per L2 per i ragazzi stranieri, ma C.M.8/2013 include i ragazzi stranieri con svantaggio linguistico, quindi noi siamo tenuti a fare a questi ragazzi un PDP o no?

NOCERA. No, perché torno a dire voi potete benissimo ritenere che un alunno abbia dei bisogni particolari, ma non tali che necessitino di strumenti compensativi e dispensativi, ma in questo caso di un corso sulla lingua italiana, di un corso di recupero in lingua italiana. A mio avviso il BES lo dovete fare solo per giustificare interventi derogatori agli interventi che fate con tutti gli altri,

quindi solo se concedete loro strumenti compensativi e dispensativi, dovete fare un PDP, ma negli altri casi io ritengo che non sia necessario e potreste anche fare a meno di identificarli come BES particolari. Se volete farlo fate la delibera.

DOMANDA: Cosa si intende per svantaggio linguistico?

NOCERA: Parliamo ovviamente della lingua italiana, ci sono ragazzi che a 17 anni ve li mettono in IV superiore perché si segue il principio della coetaneità, senza che questi conoscano nulla della lingua italiana. È chiaro che voi dovete fargli fare un corso di lingua italiana, e quindi potreste anche sospendere un giudizio sul contenuto delle discipline in attesa che l'alunno si impadronisca di più della lingua italiana. Io penso che si potrebbero anche dare dei debiti se proprio volete attenervi alla valutazione, in attesa che ci sia una maggiore padronanza della lingua. Però su questo è bene che vi andiate a vedere bene la normativa sugli stranieri che è indicata nella Circolare n.8 perché c'è una notevole quantità di norme di facilitazione non tanto sul profitto quanto sulle modalità di svolgimento del programma.

DOMANDA: Però nella C.M. 8/2013 dice espressamente che per questi alunni ***“... in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, per esempi alunni stranieri di recente immigrazione, in specie per coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno, è parimenti possibile attivare percorsi personalizzati ed individualizzati oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispersive con le modalità di cui sopra...”*** comunque è prevista eventualmente.

NOCERA: Può essere prevista in questi casi particolari in cui vi arrivano l'ultimo anno non sanno nulla quindi oltre a fargli il percorso individualizzato, molto personalizzato, potete anche adottare strumenti compensativi e dispensativi. Io ritorno a dire di attribuire loro dei debiti in modo da aspettare un anno per vedere se possono colmarli.

DOMANDA: se gli stranieri devono sostenere un esame devono sostenerlo allo stesso modo degli altri?

NOCERA: se decidete di attribuire loro strumenti compensativi e dispensativi dovete fare un PDP e possono fare l'esame anche con quegli strumenti. Potreste dispensarli dall'elaborato scritto in forma di compito e fargli fare un completamento di un questionario, fargli individuare l'associazione di aggettivi o verbi come di solito si può far per le lingue straniere, usate questi strumenti per la lingua italiana scritta laddove lo riteniate possibile.

Per le prove INVALSI ho scritto qualcosa in un libro della Erickson, è un pasticcio perché la normativa per le prove INVALSI stabilisce due cose. Per la quarta prova scritta degli esami di licenza media, dice che quelle vanno fatte da tutti gli alunni, anche quelli con disabilità però queste vanno valutate ai soli fini della valutazione dell'alunno, questo vale sia per gli alunni con disabilità, sia con DSA,

che con BES e queste fanno media con tutte le altre prove individuali. Fanno la quarta prova con gli strumenti compensativi e dispensativi o prove equipollenti se sono alunni con disabilità. Anzi, la Circolare del 2003 dice che per gli alunni con disabilità possono essere fatte come prove differenziate che valgono come prove equipollenti. Per quanto riguarda le prove INVALSI quelle per la valutazione comparativa degli apprendimenti di alcune discipline, lì c'è un pasticcio perché si dice che il capo d'istituto, e io intendo su designazione dei singoli consigli di classe, decide chi far partecipare e chi no degli alunni con disabilità, con DSA e con BES. Lì si dice che gli alunni con disabilità e DSA faranno le prove però i risultati non entrano a far media dei risultati della classe e della scuola. E allora devo dire che anche gli alunni con BES che hanno strumenti compensativi e dispensativi non entreranno a far parte della media ma questo a mio avviso è assurdo anche per gli alunni con disabilità. Perché se si tratta di una disabilità intellettiva lo capisco, ma se si tratta di una disabilità puramente motoria, o anche sensoriale che non coinvolga gli aspetti intellettivi, mi chiedo perché, noi che parliamo tanto di integrazione, dobbiamo escludere questi alunni dall'entrare a far parte della media della classe. Per me dovrebbero entrare a far parte della media della classe senza ovviamente modificar le regole del gioco, quindi eventualmente, avendo un tempo più lungo, se necessario avendo anche l'assistenza dell'insegnante di sostegno o di un assistente che legga loro le cose che non possono leggere e vanno in un'altra classe perché altrimenti danno fastidio ai compagni che devono fare tutto in tempi rigidamente fissati. Però a mio avviso questi dovrebbero far parte perché se sono normodotati non dovrebbero incidere negativamente sulla media, perché questa è vera inclusione. Allora è chiaro che se gli alunni con disabilità intellettiva e quelli con DSA vengono ammessi a fare le prove comparative, anche quelli con BES dovrebbero essere ammessi a partecipare a queste prove. Quest'anno non si sono ancora pronunciati.

DOMANDA: ritornando un attimo al discorso degli alunni stranieri. Un alunno in Italia da solo due anni può essere esonerato dalla seconda lingua comunitaria? E soprattutto, una volta esonerato, può avere il diploma alla fine del triennio?

NOCERA: vi prego di andarvi a guardare la legislativa relativa agli alunni stranieri che è copiosa. Io so che si può essere dispensati dallo scritto ma non mi risulta che si possa essere esonerati, ma dovrete guardare la normativa specifica. Può darsi che tra le tante norme, abbiano anche consentito, di sostituire le ore della seconda lingua straniera per dedicarle alla lingua italiana. La normativa è citata ampiamente nella Circolare n.8

DOMANDA: lei ha detto che per quanto riguarda l'esame di stato delle superiori, la Circolare prevede che i BES usufruiscano degli strumenti compensativi e dispensativi di cui hanno usufruito durante l'anno, mentre per l'esame di stato delle scuole medie non è fatta menzione e ha detto che il consiglio di classe e la commissione d'esame sono due organi differenti per cui se lei fosse il presidente il commissione non autorizzerebbe tale utilizzo, ma ha poi aggiunto che il ragazzo ci può fare ricorso al TAR quindi?

NOCERA: per ora è materia opinabile fintanto che non c'è una dichiarazione precisa del ministero possono valere le due tesi, quella della dirigente prima e quella mia che si è un po' affievolita dopo le posizioni della dirigente. Non è del tutto scomparsa la mia perplessità ma si è certamente di molto affievolita. Sapendo che avete una dirigente potenziale presidente di esame, non vedo perché non dobbiate seguire questo orientamento.

DOMANDA: un ragazzino con disabilità che segue una programmazione con obiettivi minimi, non vuole il tempo più lungo nelle prove perché si stanca e quindi ci sono da fare delle prove equipollenti. Quando l'insegnante di sostegno e l'insegnante curricolare non riescono a mettersi d'accordo perché una vuol far sostenere al ragazzino la stessa prova della classe.

NOCERA: se la prova è equipollente non può essere quella della classe, altrimenti non sarebbe equipollente. La definizione di prove equipollente la trovate o nel regolamento dell'esame di stato, ART. 4 del DPR 323/1998 oppure in tutte le circolari degli esami di stato all'ART. 17 comma 1. Sono prove equipollenti quelle che si differenziano per le modalità di svolgimento, scritta anziché orale o viceversa, questionari a scelta multipla, ecc., oppure che si differenziano nei contenuti quindi possono essere anche contenuti diversi, ma c'è una cosa che bisogna garantire e cioè che la commissione sia messa in grado di capire se l'alunno conosce gli elementi fondamentali della disciplina. Questo è il concetto di prove equipollenti; il tempo più lungo è un altro discorso: si possono fare prove equipollenti con tempo più lungo o no e questo lo decidono i docenti. Per gli esami di terza media, queste cose le decide già la commissione, per gli esami di stato li decide il consiglio di classe con il documento del 15 maggio quindi non ci dovrebbero essere problemi per queste cose qua. Che poi ci sia divergenza tra un docente curricolare e uno di sostegno è il consiglio di classe prende una decisione e l'adotta a maggioranza e per la valutazione in quella disciplina io ritengo che quando si devono raggiungere dei risultati minimi obiettivi, parlo soprattutto di esami di maturità con PEI semplificato, ogni docente dovrebbe dichiarare a verbale quali sono gli elementi basilari che qualunque alunno della classe deve raggiungere se vuole la sufficienza. Una volta dichiarato questo non ci dovrebbe poter essere divergenza perché arbitro della disciplina è il docente della disciplina, il docente di sostegno è arbitro nella modalità di somministrazione della prova. Gli può in che termini fargli fare un elaborato in modo tale che l'alunno sappia svolgere e seguire un percorso dimostrando di conoscere gli elementi basilari che tu devi indicare, ma le modalità le indichiamo insieme. Ecco perché se ci fosse maggiore formazione dei docenti curricolari queste divergenze non ci dovrebbero essere perché ci sarebbe un minimo di formazione sulle didattiche inclusive di cui, normalmente nella secondaria i docenti non sono a conoscenza.

Se avete altri problemi potete mandarmi una mail a nocerasalvatore@alice.it io curo un sito per conto dell'Associazione Italiana persone Down, dove vado facendo il commento alle varie norme che escono e alle varie sentenze che escono. Questo sito ha ormai quasi 400 schede e le trovate all'indirizzo [www. Aipd.it](http://www.Aipd.it) li cliccate su sportello informativo, poi su scuola e poi su schede normative e poi le potete trovare in ordine cronologico dal 2001.

